

# CORTE D'APPELLO DI ANCONA

Sentenza n. 358/2024 del 05-11-2024

Corte d'Appello di Ancona SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E ###  
N.31/2024 Documento in com.jniwrapper.win32.automation.OleContainer

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Ancona, ### e ### composta dai seguenti magistrati: Dr.  
### relatore Dr.ssa ###ssa ### nella camera di consiglio tenutasi in data 24  
Ottobre 2024 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note  
scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data ###,  
e vertente tra Ministero dell'### e del ### e ###, avente ad oggetto: appello  
avverso la sentenza n°2/2024 emessa dal Tribunale di Pesaro, in funzione di  
giudice del lavoro, in data ###.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE

## RAGIONI

IN FATTO E ### Il Ministero appellante ha impugnato la sentenza indicata in  
epigrafe, con la quale è stato accolto il ricorso con cui ### già dipendente del  
Ministero della ### (dapprima nei ruoli militari e poi nei ruoli civili) e  
successivamente transitata al Ministero dell'### e del ### (dapprima in comando,  
e successivamente per immissione in ruolo a seguito di mobilità volontaria),  
tesa all'accertamento del proprio diritto a continuare a percepire l'intero  
importo dell'assegno ad personam riconosciute nell'amministrazione di  
provenienza al momento del passaggio dai ruoli militari a quelli civili, assegno  
che a seguito della mobilità volontaria non era stato più erogato  
dall'amministrazione di destinazione, che le aveva invece riconosciuto una  
indennità di amministrazione di importo inferiore rispetto a quello dell'assegno  
ad personam precedentemente goduto.

A fondamento dell'appello, il Ministero dell'### e del ### ha proposto un unico  
### motivo di gravame, lamentando "### e falsa applicazione degli artt.30 e 45  
del D.Lgs. 30/03/2001, n.165, dell'art.3 del D.P.C.M. 26/06/2015, degli

artt.1372 e 1406 e ss. c.c., dell'art.1, comma 458, della L. 27 dicembre 2013, n.147. Motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria.

Insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento ed il ripristino dell'assegno ad personam. Erronea ricostruzione dell'istituto della mobilità volontaria" e censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ricondotto la mobilità volontaria ex art.30 D.Lgs 165/2001 nell'ambito dell'istituto della cessione del contratto (cioè di una mera modificazione soggettiva del rapporto, rimasto inalterato nei suoi elementi oggettivi), facendone discendere una violazione, da parte dell'amministrazione, del divieto di reformatio in peius del trattamento retributivo (anche accessorio) acquisito nell'amministrazione di provenienza.

Ha quindi concluso chiedendo, in accoglimento dell'appello, che venisse rigettata la domanda proposta da ### in quanto inammissibile e/o infondata, con il favore delle spese di lite del doppio grado.

La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto. ### non è fondato.

In punto di fatto, in estrema sintesi, la vicenda si è snodata nei seguenti passaggi essenziali: - nel maggio 2016, l'appellata ### è transitata dal personale militare nei ruoli civili del Ministero della ### di cui era all'epoca dipendente, con riconoscimento di un assegno ad personam riassorbibile, teso al mantenimento del livello retributivo già precedentemente raggiunto; - nell'ottobre 2019 la ### è stata destinata in comando al Ministero dell'### con mantenimento dell'assegno ad personam; - nel dicembre 2020, l'appellata è definitivamente transitata al Ministero dell'### all'esito di procedura di mobilità volontaria indetta nel luglio 2020 ed alla quale ha partecipato con esito positivo; - dal febbraio 2021, la ### non ha più percepito l'assegno ad personam di cui beneficiava presso il Ministero della ### che è stato sostituito (da aprile 2022) da una indennità di amministrazione, il cui importo era tuttavia inferiore a quello dell'assegno ad personam precedentemente goduto; - invoca quindi il principio di irriducibilità della retribuzione e chiede il mantenimento dell'assegno ad personam, nell'importo originario al netto dei

riassorbimenti.

In punto di diritto, è noto che l'art.30 del D.Lgs 165/2001 (nel testo risultante dalla modifica apportata dall'art. 16, co.1 della legge n. 246 del 2005, applicabile *ratione temporis*), "le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti [...], appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza" (primo comma - c.d. mobilità volontaria) e " i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti" (secondo comma - c.d. mobilità obbligatoria).

Il Ministero appellante sostiene che l'impostazione della sentenza impugnata (secondo cui nella fattispecie si configurerebbe una ipotesi di cessione del contratto, e cioè una mera modificazione soggettiva del rapporto, che rimarrebbe inalterato nei suoi elementi oggettivi, con conseguente operatività del principio di irriducibilità della retribuzione, anche accessoria) non sarebbe compatibile con la mobilità volontaria ex art.30 primo comma D.Lgs 165/2001, alla quale dovrebbe applicarsi il disposto di cui all'art.30, comma 2 quinquies D.Lgs 165/2001 (introdotto dalla legge n.246/2005), ai sensi del quale "a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione".

Il motivo non è fondato, dovendo trovare applicazione il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui "In tema di pubblico impiego, il d.lg. n. 165 del 2001, art. 30, che riconduce il passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse alla fattispecie della cessione del contratto, comporta, per i dipendenti trasferiti, l'applicazione del trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi del comparto dell'### cessionaria, salvi gli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettare il divieto di

reformatio in peius del trattamento economico già acquisito, che sono destinati ad essere riassorbiti negli incrementi del trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti dell'### cessionaria" (Cass.Civ., sez. lav., 06/06/2019, n.15371). ### la Cassazione, in particolare, "La regola per cui il passaggio da un datore di lavoro all'altro comporta l'inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, con applicazione del trattamento in atto presso il nuovo datore di lavoro (art. 2112 cod. civ.) è confermata, per i dipendenti pubblici, dal d.lgs. n.165 del 2001, art. 30, che, nel testo risultante dalla modifica apportata dall'art. 16, co.1 della legge n. 246 del 2005 (applicabile razione temporis) riconduce in maniera espressa il passaggio diretto di personale da ### diverse alla fattispecie di "cessione del contratto" (art. 1406 cod. civ.), stabilendo la regola generale dell'applicazione del trattamento giuridico ed economico compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto dell'### cessionaria, non giustificandosi diversità di trattamento, salvi gli assegni "ad personam" attribuiti al fine di rispettare il divieto di "reformatio in peius" del trattamento economico acquisito, tra dipendenti dello stesso ente, a seconda della provenienza" (Cass.Civ., sez. lav., 03/10/2018, n.24122; negli stessi termini, Cass.Civ., sez. lav., 22/07/2024, n.20197; La Suprema Corte di Cassazione ribadisce quindi, con orientamento ormai consolidato, che il passaggio diretto di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 è riconducibile alla cessione del contratto che comporta, civilisticamente, una mera modificazione soggettiva del rapporto, con conseguente mantenimento dell'anzianità di servizio e del trattamento economico (anche accessorio) goduto presso l'### di provenienza (v. Cass.Civ., sez. lav., 26/04/2018, n.10145; Cass.Civ., sez. lav., 04/03/2024 n.5736; Cass.Civ., sez. lav., 16/04/2012, n.5959). Sotto il profilo economico, pertanto, il trattamento retributivo dal lavoratore presso l'amministrazione di destinazione deve essere determinato con il computo di tutti i compensi fissi e continuativi erogati presso l'amministrazione di provenienza, con conseguente divieto di reformatio in peius e diritto del dipendente alla conservazione del trattamento più favorevole attraverso l'attribuzione dell'assegno ad personam riassorbibile nei futuri miglioramenti

retributivi. Principio, quest'ultimo, che trova applicazione "anche nel caso in cui il passaggio ad altra amministrazione avvenga a seguito di procedura concorsuale, deponendo in tal senso il dato letterale della disposizione, così come la sua "ratio", volta ad incentivare la mobilità volontaria nel pubblico impiego attraverso il divieto di attribuzione di un trattamento economico regressivo rispetto a quello goduto al momento del passaggio nella nuova posizione, onde consentire alle diverse ### dello Stato di utilizzare le migliori competenze maturate, anche in altri settori, dai suoi dipendenti" (Cass.Civ., sez. lav., 19/11/2019, n.###). Ne segue che, contrariamente a quanto sostiene il Ministero appellante, anche in caso di procedure volontarie di mobilità trova applicazione il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito (Cass.Civ., sez. lav., 22/07/2024, n.20197; Cass.Civ., sez. lav., 05/05/2021, n.11771; Cass.Civ., sez. lav., 28/05/2020, n.10210).

Viene il dubbio che il Ministero, nel sostenere che in caso di procedure di mobilità volontaria il dipendente non potrebbe conservare l'assegno ad personam già in godimento presso l'amministrazione di provenienza, abbia confuso il problema della conservazione dell'assegno ad personam con quello della sua riassorbibilità nei futuri miglioramenti retributivi, che nella fattispecie è del tutto incontrovertibile, dovendosi pur sempre contemperare, in applicazione del generale principio stabilito dall'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, il principio di irriducibilità della retribuzione, con quello di parità di trattamento dei dipendenti pubblici (Cass.Civ., sez. lav., 26/05/2023, n.14811).

Non assume quindi rilievo alcuno, ai fini delle statuizioni da prendere in questa sede, la disposizione di cui all'art.3, commi 57 e 58, della ### 537/1993 (che la stessa Corte riconosce essere fattispecie «ormai residuale»), che si limita a prevedere la non riassorbibilità dell'assegno ad personam in caso di passaggio di carriera ex art. 202 T.U. n.3 del 1957, ponendosi quindi sul piano della riassorbibilità futura dell'assegno ad personam dopo la mobilità, e non su quello della sua conservazione (salvo riassorbimento) al momento del passaggio nei ruoli dell'amministrazione di destinazione.

Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene il Collegio di condividere le valutazioni operate dal primo giudice, il quale ha scrupolosamente vagliato

la fattispecie sottoposta al suo esame e, applicando i corretti principi giuridici, ne ha tratto le dovute conseguenze. ### deve essere dunque respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.

Le spese del grado sostenute dall'appellato, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico della parte appellante, che dovrà rimborsarle nell'ammontare indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Ancona, ### e ### definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°2/2024 emessa dal Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice del lavoro, in data ###, contrariis reiectis, così decide: - rigetta l'appello; - condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in complessivi ### oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P..

Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 24 Ottobre 2024. ### est. ### (### sottoscritto digitalmente) RG n. 31/2024

*copia NON UFFICIALE della Sentenza n. 358/2024 del 05-11-2024 CORTE D'APPELLO DI ANCONA reperibile al permalink:  
<https://apps.dirittopratico.it/sentenza/cda/ancona/2024/358.html#05d1b>*